



# CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

Regno delle Due Sicilie - Carlo III - Privilegio del 20 ottobre 1744  
Medaglia di bronzo al Valore Civile

**\*\*\* COPIA \*\*\***

## Settore V - Attivita' Vigilanza e Servizio Manutenzione

**Determinazione n. 87 del 13/03/2018**

**Oggetto:** COSTI DI ACCERTAMENTO, PROCEDIMENTO E NOTIFICAZIONE DEI VERBALI PER VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA ED ALTRI ILLECITI AMMINISTRATIVI ACCERTATI DALLA POLIZIA LOCALE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to Picone Sebastiano

---

### **ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

*art. 183 T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000*

Data, 13/03/2018.

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO  
F.to Giancola Lucia



## CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

Privilegio del 20 ottobre 1744 del Re Carlo III di Borbone

Medaglia di bronzo al Valore Civile

Settore V Resp. Cap. Sebastiano Picone

Telefono 0864.840073 - Fax 0864.840073

Email: [poliziamunicipale@comune.casteldisangro.aq.it](mailto:poliziamunicipale@comune.casteldisangro.aq.it)

OGGETTO: Costi di accertamento, procedimento e notificazione dei verbali per violazione alle norme del Codice della Strada ed altri illeciti amministrativi accertati dalla Polizia Locale.

### IL RESPONSABILE Servizio Vigilanza

Premesso che:

- l'art. 201, comma 3 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 - Codice della Strada – prevede che *“alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell’art. 12, dei messi comunali, di un funzionario che ha accertato la violazione... omissis ... ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale”*;
- l'art. 14 c. 1 della Legge n. 689/81, prevede la possibilità, per i verbali di accertamento relativi alla commissione di ogni tipo di illecito amministrativo pecuniario, che *“per la forma della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti”*;
- la Legge 20/11/1982 n. 890 “Notificazioni di atti a mezzo posta connessi con la notificazione di atti giudiziari” prevede, altresì, l'applicazione delle norme sulla notificazione degli atti giudiziari anche ai verbali di accertamento per le infrazioni alle norme sulla circolazione stradale;
- l'art. 201, comma 1, del D. Lgs. n. 285/92, prescrive *“qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata (omissis) il verbale deve essere notificato all’effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato, a uno dei soggetti indicati dall’art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell’accertamento; se si tratta di ciclomotore, la notificazione deve essere fatta all’intestatario del contrassegno di identificazione”*;
- il comma 4 dello stesso articolo prevede che le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria;
- analoga disposizione è contenuta nell'art. 16 comma 1 della Legge n. 689/81 per le altre sanzioni amministrative non contemplate nel C.d.S.;

Preso atto delle tariffe postali;

Considerato che:

- la sentenza della Corte Costituzionale n. 346 del 23/09/98, in tema di notifica di atti a mezzo posta, ha sancito che l'agente postale, nel caso in cui non riesca a recapitare l'atto in fase di prima notificazione (per irreperibilità o temporanea assenza del destinatario) deve procedere al deposito dell'atto presso l'ufficio postale e, contestualmente, inviare all'interessato, per raccomandata A.R. l'avviso di avvenuto deposito (CAD);
- la Legge n. 31 del 28/2/2008 in tema di notifica di atti giudiziari a mezzo posta ha introdotto un'innovazione nelle modalità di notifica degli atti giudiziari prevedendo che in tutti i casi in cui l'atto, a causa dell'assenza del destinatario, non sia stato notificato nelle mani del medesimo, bensì consegnato a quei soggetti che espressamente la legge abilita al ritiro in luogo del destinatario stesso, l'agente postale ne debba comunicare notizia al destinatario mediante invio di una raccomandata (comunicazione di avvenuta notifica CAN);
- le Poste Italiane, ottemperando a quanto disposto dalla citata sentenza e dalla L. n. 31/2008, in aggiunta alla notifica dell'atto (costo di Euro 6,80 - fino a 20 g) provvedono all'invio, al verificarsi del caso:

- a) della comunicazione dell'avviso di deposito (CAD) con raccomandata AR applicando la tariffa di Euro 5,95;
- b) della comunicazione di avvenuta notifica (CAN) applicando la tariffa di Euro 5,00;

Dato atto che il costo di queste raccomandate, ai sensi del sopra citato comma 4 dell'art. 201 del C.d.S., è a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa con la particolarità di essere costi solamente "eventuali";

Rilevato pertanto che si pone così il problema di come far pagare al destinatario di una sanzione amministrativa, questi ulteriori ed eventuali costi di notificazione;

Considerato che la casistica indica che circa il 30% degli atti oggetto di notifica, avviene l'emissione della seconda raccomandata, CAD o CAN;

Considerato tuttavia che tale prassi si è rivelata nel tempo poco funzionale in quanto, nonostante le spiegazioni sull'eventuale costo da aggiungere al verbale di contestazione, non pochi cittadini si sono trovati in difficoltà ad individuare il giusto pagamento con il rischio che paghino meno del dovuto costringendo gli uffici a riscrivere al cittadino chiedendo il pagamento integrativo per la completa estinzione della sanzione, pena, l'iscrizione a ruolo del verbale quindi con un aggravio del procedimento di non poco conto;

Ravvisata pertanto l'inopportunità di indicare più importi negli atti oggetto di notifica oltre a quello recante la somma da pagare comprensivo della sola prima notifica, ritenendo che l'indicazione di un solo importo consenta di evitare i sopraccitati inconvenienti;

Atteso altresì che, in caso di inadempiente versamento da parte del destinatario dell'atto, delle somme eventualmente dovute per l'invio della CAN o della CAD, l'art. 12 bis del D.P.R. 29/09/73 n. 602, che preclude l'iscrizione a ruolo di somme inferiori a euro 10,33, non consente di attivare la procedura di recupero coatto del credito e quindi il recupero di tali somme;

Considerato che per quanto sopra detto si rende necessario determinare, seppure in modo forfettario e comunque finalizzato alla tendenziale copertura della spesa, il costo medio delle eventuali raccomandate (CAD e CAN), così, altresì, semplificando radicalmente la procedura di pagamento per il cittadino che avrà indicato un solo importo e la procedura di gestione per l'Amministrazione che, al solo scopo di adempiere al tentativo di recupero credito, eviterebbe di sostenere spese talvolta maggiori dell'importo da recuperare e gli ulteriori strascichi per eventuali richieste d'integrazione di pagamento;

Considerato altresì che tra le spese di accertamento/procedimento di cui sopra si è detto, vanno individuati costi di stampati, bollettari, moduli auto-imbustanti, cartucce o nastri per stampanti, interventi di manutenzione per apparecchiature, modulistica per integrazione e controllo dati, affrancatura della corrispondenza, redazione delle distinte delle raccomandate, estrazione di copie degli atti, conversazioni telefoniche, documentazione fotografica per la contestazione di alcuni tipi di violazioni, tanto per le infrazioni al C.d.S. che per le altre;

Tenuto conto dei costi di abbonamento, consultazione delle banche Ancitel in uso al Servizio di Polizia locale i cui prezzi sono periodicamente aggiornati;

Considerato che in virtù del costante incremento annuo dei costi generali sulla base degli indici ISTAT, dell'aumento delle spese di gestione del servizio correlato e delle modifiche apportate dalla L. 31\2008 - art. 36, commi 2 quater e 2 quinquies, al sistema di notifica degli atti giudiziari a mezzo servizio postale, s'impone, un aggiornamento continuo della quota relativa alle spese di accertamento/procedimento, da porre a carico di ciascun soggetto responsabile e da indicare su ogni

singolo verbale per violazioni al Codice della Strada o altri illeciti amministrativi, disposizioni normative o ordinanze-ingiunzione di competenza comunale, a titolo di rimborso delle spese sostenute dall'Ente;

Richiamati i principi della Legge n. 241/90, cui deve conformarsi l'azione della P.A. ed in modo particolare l'economicità e la semplificazione;

Ritenuto altresì necessario determinare, in virtù di tali principi, un unico importo di spese d'accertamento, distinto per procedimento, stanti i diversi costi da sostenere:

- a. procedimento sanzionatorio Codice della Strada;
- b. procedimento sanzionatorio Legge n. 689/81;

Rilevato dall'analisi dei costi sostenuti dall'Ente, determinati alla luce di quanto sopra esposto, che le spese complessive d'accertamento, procedimento ed eventuale C.A.D. o C.A.N. relative ad ogni singolo verbale per violazioni al Codice della Strada o ad altre disposizioni normative o ordinanze-ingiunzione di competenza comunale, da porre a carico dei soggetti responsabili, siano così determinate:

<b>1. EURO 14,00</b> somma da applicarsi ad ogni singolo verbale di violazioni amministrative al Codice della Strada così composto:
costo forfetario operazioni di visure presso gli archivi informatizzati dell'ACI-P.R.A. e spese di ammortamento delle strumentazioni necessarie per la produzione di verbali (costo approssimativo delle apparecchiature in relazione al numero dei verbali) e costo copie ufficio, distinte postali, modulistica integrativa, documentazione fotografica per alcuni tipi di violazione € 3,90
spese di procedimento totale € 3,90
Cad (€ 5,95 x 30%) costo medio € 1,80
Can (€ 5,00 x 30%) costo medio € 1,50
totale € 7,30
costo atto giudiziario € 6,80
<b>importo totale da applicare € 14,00</b>

<b>2. EURO 13,10</b> somma da applicarsi ad ogni singolo verbale di violazioni amministrative in materie diverse dal Codice della Strada o relative a ordinanze ingiuntive di competenza:
spese di ammortamento delle operazioni e delle strumentazioni necessarie per la produzione di verbali (costo approssimativo delle apparecchiature in relazione al numero dei verbali) e costo copie ufficio, distinte postali, modulistica integrativa, documentazione fotografica per alcuni tipi di violazione, compresa l'emissione degli atti esecutivi € 3,00
spese di procedimento totale € 3,00
Cad (€ 5,95 x 30%) costo medio € 1,80
Can (€ 5,00 x 30%) costo medio € 1,50
totale € 6,30
costo atto giudiziario € 6,80
<b>importo totale da applicare € 13,10</b>

Visto il vigente Regolamento per la Disciplina delle Attribuzioni di Responsabilità;  
Visto il Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

## **DETERMINA**

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte ed in conformità alla disciplina giuridica sulla notificazione dei verbali:

1. di stabilire, con decorrenza dall'eseguibilità del presente atto, forfettariamente in **Euro 14,00** la somma da applicarsi ad ogni singolo verbale di violazioni amministrative al Codice della Strada da notificarsi e da porre a carico dei soggetti responsabili, per il recupero dei costi aggiuntivi sostenuti dall'Ente connessi alla definizione degli atti di procedimento, d'accertamento, eventuale C.A.D. o C.A.N. e spese postali per invio atti calcolati in relazione alle seguenti tipologie di spesa:

<b>VIOLAZIONI AL CDS</b>
1. <b>EURO 14,00</b> somma da applicarsi ad ogni singolo verbale di violazioni amministrative al Codice della Strada così composto:
costo forfetario operazioni di visure presso gli archivi informatizzati dell'ACI-P.R.A. e spese di ammortamento delle strumentazioni necessarie per la produzione di verbali (costo approssimativo delle apparecchiature in relazione al numero dei verbali) e costo copie ufficio, distinte postali, modulistica integrativa, documentazione fotografica per alcuni tipi di violazione € 3,90
spese di procedimento totale € 3,90
Cad (€ 5,95 x 30%) costo medio € 1,80
Can (€ 5,00 x 30%) costo medio € 1,50
totale € 7,30
costo atto giudiziario € 6,80
<b>importo totale da applicare € 14,00</b>

2. di stabilire con decorrenza dall'eseguibilità del presente atto, forfettariamente in **Euro 13,10** la somma da applicarsi ad ogni singolo verbale di violazioni amministrative in materie diverse dal Codice della Strada o relative a ordinanze ingiuntive di competenza comunale da notificarsi e da porre a carico dei trasgressori, per il recupero dei costi aggiuntivi sostenuti dall'Ente connessi alla definizione degli atti di procedimento, d'accertamento, eventuale C.A.D. o C.A.N. e spese postali per invio atti, calcolati in relazione alle seguenti tipologie di spesa:

<b>VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIE DIVERSE DAL CODICE DELLA STRADA O RELATIVE A ORDINANZE-INGIUNTIVE DI COMPETENZA</b>
spese di ammortamento delle operazioni e delle strumentazioni necessarie per la produzione di verbali (costo approssimativo delle apparecchiature in relazione al numero dei verbali costo copie ufficio, distinte postali, modulistica integrativa, documentazione fotografica per alcuni tipi di violazione, compresa l'emissione degli atti esecutivi) € 3,43
spese di procedimento totale € 3,43
Cad (€ 4,30 x 30%) costo medio € 1,29
Can (€ 3,60 x 30%) costo medio € 1,08
totale € 5,80
costo raccomandata a/r € 7,20
<b>importo totale da applicare € 13,00</b>

3. di dare atto che la riscossione del corrispettivo a titolo di recupero quale ammontare delle spese complessive d'accertamento/procedimento, eventuale C.A.D. o C.A.N. e spese postali per invio atti, relativo ad ogni singolo verbale per violazioni al Codice della Strada o ad altre disposizioni normative o ordinanze-ingiunzione di competenza comunale, avverrà contemporaneamente alla riscossione degli importi delle relative sanzioni amministrative;
4. di porre a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, le spese di accertamento, procedimento e di notificazione dei verbali come sopra specificato;
5. di dare atto che nessun onere aggiuntivo di notifica verrà applicato ai trasgressori la cui notifica del verbale avverrà, a loro richiesta, presso la sede del Comando Polizia Locale;

6. di riservarsi di disporre, con successivo provvedimento, il riesame e la determinazione delle spese di cui in premessa, allorché i costi, così quantificati, con provvedimento governativo, dovessero subire variazioni;
7. che il presente provvedimento non è ricompreso tra quelli di cui all'art. 23 e successivi del D. Lgs. 33/2013;
8. il presente provvedimento non prevede impegno di spesa ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. ii.;
9. la presente determinazione, sarà pubblicata per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio on line.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI P.L.**

Cap.no Dr. Sebastiano Picone

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi, a norma dell'art.32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n.69.

Castel di Sangro, lì 13/03/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Davide D'ALOISIO

---

Per copia conforme all'originale

Castel di Sangro, lì 13/03/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Sebastiano PICONE

---